

- se necessario, annullare la decisione adottata dall'AIPN che respinge il reclamo della ricorrente;
- condannare la Commissione europea a risarcire i danni, valutati provvisoriamente e ex aequo bono nell'importo di EUR 20 000 per il danno materiale subito;
- condannare la Commissione europea alle spese.

---

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2012 — BH/Commissione**

(Causa F-129/11) <sup>(1)</sup>

(2012/C 287/78)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 25 del 28.1.2012, pag. 73.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2012 — BJ/Commissione**

(Causa F-139/11) <sup>(1)</sup>

(2012/C 287/79)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 3.3.2012, pag. 25.

---

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2012 — BK/Commissione**

(Causa F-140/11) <sup>(1)</sup>

(2012/C 287/80)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 3.3.2012, pag. 25.

---